

ORIGINALE

REGIONE TOSCANA

AZIENDA U.S.L. 5 - PISA -

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 820 del 11 NOV. 2014

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda USL 5 di Pisa e le associazioni di volontariato Ven. arciconfraternita della Misericordia di Cascina, Pubblica Assistenza di Cascina e Pubblica Assistenza di Pontedera per l'effettuazione di servizi riabilitativi domiciliari, zone Pisana e Valdera.

Il Direttore Amministrativo, **Dr.ssa Maria Letizia Casani**
esprime parere favorevole

Il Direttore Sanitario **Dr. Mauro Maccari**
esprime parere favorevole



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n° 502 del 1992 e successive modificazioni ;
VISTO il D.Lgs. n° 165 del 2001 e successive modificazioni;
VISTA la L.R.T. n° 40 del 2005 e successive modificazioni;
VISTA la L. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale ;

PREMESSO :

- che, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del Servizio Sanitario Regionale, ed il servizio sanitario medesimo sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- che il Piano sanitario regionale 2008 - 2010– riconosce l'importanza del ruolo svolto dal volontariato, nel Servizio sanitario toscano, in quanto Soggetti in grado di contribuire non soltanto all'erogazione delle prestazioni , ma anche alla definizione dei bisogni di salute, integrando le funzioni pubbliche
- che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- che la legge regionale toscana n. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato” e successive modifiche e integrazioni(art. 10), nel riaffermare quanto già previsto dall'art. 7 della legge n. 266/1991, stabilisce che l'attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici;
- che l'art. 10 comma 2 della L.R.T. n. 28/1993 individua i contenuti delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato;

Considerato che la Ven. Misericordia di Cascina , la Pubblica Assistenza di Pontedera e la Pubblica Assistenza di Cascina risultano iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, rispettivamente, con decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 26.09.1994 e n. 1225 del 4.10.1994 e n 953 del 19.09.1994. ;

Vista la delibera n. 544/2003 con la quale sono state stipulate le convenzioni tra l'Azienda USL 5 di Pisa e la Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Cascina e tra l'Azienda USL 5 di Pisa e la Pubblica Assistenza di Pontedera per lo svolgimento di progetti riabilitativi domiciliari a favore rispettivamente della Zona Pisana e della Zona Valdera , a seguito dell'erogazione di apposito finanziamento regionale;

Atteso che si è mantenuta nel tempo l'esigenza di assicurare prestazioni riabilitative domiciliari a favore dell'utenza del Distretto Zona Pisana e del Distretto Zona Valdera, in quanto tali prestazioni hanno costituito un valido supporto all'integrazione dei servizi di medicina fisica e riabilitativa in relazione a quei pazienti le cui condizioni cliniche non consentivano di ricorrere al regime ambulatoriale e che pertanto le collaborazioni sono continuate alle stesse condizioni e con le medesime modalità fino ad oggi mediante il rinnovo degli atti convenzionali;

Vista la nota del 28 Novembre 2013 del Direttore U.O. Riabilitazione funzionale, con la quale si comunica l'avvenuta intesa tra la USL 5 e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per l'individuazione del percorso riabilitativo per pazienti con ictus e fratture di femore.

Tale intesa, dando luogo ad un incremento dell'attività riabilitativa domiciliare rende necessario l'inserimento, nel nuovo progetto, anche della Pubblica Assistenza di Cascina per far fronte alle necessità anche per queste diverse patologie ;

Considerato che il nuovo progetto , inclusivo anche della Pubblica Assistenza di Cascina, prevede l'integrazione con la sola attività di riabilitazione domiciliare a cura delle suddette associazioni di volontariato e non anche il medico fisiatra come nei precedenti accordi;

Considerato pertanto che le Associazioni di volontariato metteranno a disposizione i fisioterapisti per lo svolgimento di n. 21 accessi sett.li complessivi, da ripartire su n. 5 giorni/settimana, e per n. 52 settimane/ 1 anno per circa 90 trattamenti mensili (€ 25,00 a trattamento) ciascuna(ogni ora di trattamento fisioterapico equivale a n. 1 accesso) e che il medico specialista in fisiatria verrà messo a disposizione dall'Azienda USL 5 per l'effettuazione di n. 1 visita preliminare ed eventualmente di n. 1 visita successiva al trattamento.

CONSIDERATO:

- che la direzione e la responsabilità del servizio è attribuita al Direttore dell'U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- che l'attività dovrà essere svolta, comunque, secondo le direttive impartite dal Direttore U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale, secondo quanto definito nel manuale organizzativo di struttura, nel rispetto delle modalità contenute nel manuale organizzativo dell'Azienda USL 5 e nei manuali organizzativi dei Presidi distrettuali Zona Pisana e Zona Valdera;
- Che la rendicontazione dei trattamenti svolti, ai fini della liquidazione dei rimborsi , sarà validata dal Direttore U.O. Recupero e riabilitazione funzionale (o suo delegato)

Ritenuto necessario, pertanto, stipulare nuove ed apposite convenzioni, con decorrenza 01.11.2014 – 31.12.2017, tra l' Azienda USL 5 di Pisa e le organizzazioni di volontariato della Ven. Arciconfraternita Misericordia di Cascina , della Pubblica Assistenza di Pontedera e della Pubblica Assistenza di Cascina per lo svolgimento delle attività sopra descritte ;

Ritenuto necessario, altresì, approvare lo schema delle convenzioni, come concordato tra i soggetti interessati, che si allega al presente atto ;

Considerato che il costo onnicomprensivo presunto annuale relativo a ciascun rapporto convenzionale, nel periodo di vigenza è determinato in euro 30.000,00 per un importo totale pari ad euro 90.000,00 annui di cui € 7.500 di oneri amministrativi e di altro genere e che per il periodo di vigenza (01.11.2014-31.12.2014) il costo è pari ad € 15.000;

Rilevato che il costo annuo onnicomprensivo è stato previsto nel dettaglio del programma contrattuale aziendale per l'anno 2014 approvato con delibera D.G. n. n. 135 del 20/02/2014;

Ritenuto di conferire immediata eseguibilità al presente atto per la necessità e l'urgenza di disciplinare le collaborazioni di cui trattasi;

Dato atto che si prevede la pubblicazione dell'atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale dell'Azienda ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa :

1. di stipulare apposite convenzioni, con decorrenza 1.11.2014 - 31.12.2017, tra l'Azienda USL 5 di Pisa e le organizzazioni di volontariato Misericordia di Cascina , Pubblica Assistenza di Pontedera e Pubblica Assistenza di Cascina per lo svolgimento di servizi riabilitativi domiciliari, rispettivamente, nella Zona Pisana e nella Zona Valdera;
2. di approvare lo schema delle convenzioni che si allega al presente atto ;
3. di rilevare che il costo presunto di euro 15.000 per il rimborso delle spese relative allo svolgimento dell'attività riabilitativa domiciliare – 1.11.2014/31.12.2014 è ricompreso nel conto economico 1202211000 “Prestazioni riabilitative da soggetti privati” del Bilancio del corrente anno in quanto previsto nella delibera programmatica n. 135 del 20.02.2014;
4. di conferire immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi della vigente normativa considerato che l'attività , con le modifiche sopra descritte, si svolge dal 1° Novembre 2014;
5. di prevedere la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sul portale dell'Azienda ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi della vigente normativa.

Il Responsabile Del Procedimento

Pistolessi Maida

(firma)



Il Responsabile di Struttura

Pistolessi Maida

(firma)



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL 5 DI PISA E
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER
L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI RIABILITATIVI
DOMICILIARI NELLA ZONA PISANA/VALDERA .

TRA

l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa di seguito denominata "USL", (c.f. P.IVA
01311020505) con sede in Pisa Via Cocchi 7/9, legalmente rappresentata dal
Direttore Generale, , nato il
, domiciliato per la carica presso la sede dell'USL suddetta, in
esecuzione della delibera n. GRT n. , esecutiva ai sensi di
legge;

E

l'Organizzazione di Volontariato, di seguito indicata anche
come, con sede nel Comune di, legalmente
rappresentata dal Presidente, nato a, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Associazione ;

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 40/2005, i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del Servizio Sanitario Regionale, ed il servizio sanitario medesimo sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- che il Piano sanitario regionale 2008 - 2010— riconosce l'importanza del ruolo svolto dal volontariato, nel Servizio sanitario toscano, in quanto Soggetti in grado di contribuire non soltanto all'erogazione delle prestazioni , ma anche alla definizione dei bisogni di salute, integrando le funzioni pubbliche ;
- che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- che la legge regionale toscana n. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici — Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato” e successive modifiche e integrazioni(art. 10), nel riaffermare quanto già previsto dall'art. 7 della legge n. 266/1991, stabilisce che l'attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici;
- che l'art. 10 comma 2 della L.R.T. n. 28/1993 individua i contenuti delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato;

- che ladi..... risulta iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.;
- che con deliberazione D.G. n. 544/2003 si è disposta la stipula di apposita convenzione tra l'Azienda USL 5 di Pisa , la Misericordia di Cascina e la Pubblica Assistenza di Pontedera per la collaborazione nello svolgimento del progetto “Riabilitazione domiciliare in un percorso integrato di cura”, approvato e finanziato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 300/2003, sotto la direzione dell'U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- che, a seguito dell'esaurimento del budget assegnato con il suddetto progetto, è stata richiesta la continuazione dell'attività ed il rapporto di collaborazione è continuato ininterrotto fino al 31.12.2013;
- che permane l'esigenza di assicurare prestazioni riabilitative domiciliari a favore dell'utenza del Distretto Zona(Pisana/Valdera), già oggetto della precedente convenzione, in quanto tali prestazioni costituiscono un valido supporto all'integrazione dei servizi di medicina fisica e riabilitativa in relazione a quei pazienti le cui condizioni cliniche non consentono di afferire al regime ambulatoriale;
- che il Direttore U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale, con comunicazione del 12.12.2013 ha segnalato anche la necessità di implementare l'attività nei confronti di pazienti con ictus , che necessitano della necessaria continuità delle cure dal momento della dimissione ospedaliera e dell'allargamento del percorso assistenziale anche per le fratture di femore e perciò ha segnalato l'opportunità di assicurare la continuità delle prestazioni di riabilitazione domiciliare mediante la prosecuzione della collaborazione con la Misericordia di

Cascina e la Pubblica Assistenza di Pontedera e con l'ulteriore apporto della Pubblica Assistenza di Cascina ;

- che la direzione e la responsabilità del servizio è attribuita al Direttore dell'U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale e che l'attività viene svolta, comunque, secondo le direttive impartite dal Direttore U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale , secondo quanto definito nel manuale organizzativo di struttura, nel rispetto delle modalità contenute nel manuale organizzativo dell'Azienda Usl 5;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO

L'Azienda USL si avvale dell'organizzazione di volontariato per lo svolgimento di attività riabilitative domiciliari a favore degli utenti residenti nel Distretto Zona Pisana/Valdera sotto la direzione del Responsabile dell'Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale (U.O. R.R.F.).

In particolare, le prestazioni riabilitative oggetto della presente convenzione sono le seguenti:

- trattamenti riabilitativi domiciliari di rieducazione funzionale in motuleso e neuroleso, valutazione ed addestramento all'utilizzo degli ausili secondo piano di trattamento ex art. 26 L. 833/1978.

La s'impegna ad assicurare i trasporti necessari per i servizi di cui al presente atto, a garantire la presenza dei fisioterapisti alla riunione mensile (durata circa n. 2 ore) di verifica e discussione dei casi con il Direttore dell'U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale o suo delegato, a fornire la

documentazione inerente le attività in oggetto secondo le indicazioni della sopra citata U.O.

Art. 3 – REQUISITI

La assicura l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione mediante personale qualificato, costituito da non meno di n. 2 fisioterapisti per lo svolgimento di n. 21 accessi sett.li complessivi, da ripartire su n. 5 giorni/settimana, e per n. 52 settimane/ 1 anno per circa 90 trattamenti mensili (€ 25,00 a trattamento). Ogni ora di trattamento fisioterapico equivale a n. 1 accesso .

Il medico specialista in fisiatria verrà messo a disposizione dall'Azienda USL 5 per l'effettuazione di n. 1 visita preliminare ed eventualmente di n. 1 visita successiva al trattamento.

Le medie di prestazioni settimanali, sopra riportate, hanno mero valore indicativo: le parti s'impegnano a concordare una loro eventuale variazione, in relazione al volume delle richieste e nell'interesse degli assistiti.

La risponde dell'operato e dell'organizzazione dell'orario di lavoro del proprio personale sulla base di quanto concordato con il Direttore U.O. R.R.F.

I nominativi e i requisiti professionali del personale impegnato nelle attività saranno preventivamente trasmessi all' U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale a garanzia della qualità degli interventi riabilitativi.

Art. 4 - MODALITA'

L'organizzazione di volontariato s'impegna ad eseguire le attività demandate senza soluzione di continuità in osservanza delle vigenti norme sulla sicurezza e nel rispetto dei requisiti di qualità di cui alla vigente normativa, e a

provvedere alle soluzioni più idonee in caso di emergenza organizzativa (ferie, malattia ecc.).

Le attività domiciliari, erogate secondo le indicazioni dell'U.O. R.R.F. che provvede anche ai relativi controlli, sono avviate nel rispetto della seguente tempistica:

trattamento fisioterapico \Rightarrow entro il termine massimo di n. **10 giorni** dalla segnalazione del caso da parte dell'U.O. R.R.F.

Le attività saranno documentate con apposita modulistica predisposta dall'U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale.

Art. 5 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ACCESSO DEL PERCORSO RIABILITATIVO

La riabilitazione domiciliare è **riservata a specifiche patologie**:

1. esiti di ictus cerebrale con residuale emiparesi dimessi dai reparti ospedalieri per acuti con condizioni cliniche gestibili a domicilio, potenzialmente collaboranti, con presenza di contesto familiare adeguato alla gestione del paziente, non trasportabile con i comuni mezzi in previsione di una prosecuzione ambulatoriale;
2. malattie degenerative progressive del SNC, periferico neuromuscolari in fase avanzata (SM,SLA, distrofia muscolare) non trasportabili e non gestibili in senso riabilitativo in ambulatorio;
3. patologia recente di anca e femore trattata chirurgicamente e in soggetti prevalentemente anziani con condizioni cliniche sufficientemente stabili da consentire il trattamento riabilitativo e collaboranti ma che non possono ancora accedere al regime ambulatoriale;
4. gravi politraumatismi che non possono accedere ancora al regime ambulatoriale.

La riabilitazione domiciliare viene attivata previa visita fisiatrica richiesta dal medico di medicina generale su ricettario regionale e/o modulo specificatamente predisposto o da attivazione diretta da parte dei fisiatri dell'U.O. R.R.F.

Ogni richiesta verrà fatta pervenire alla segreteria dell'U.O. R.R.F. che provvederà alla creazione della lista di attesa e al suo scorrimento, provvedendo alla segnalazione di casi all'organizzazione di volontariato.

Qualora si rilevino obiettivi riabilitativi perseguibili con il progetto individualizzato, il trattamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- trattamento che si esaurisce a domicilio;
- trattamento domiciliare con prosecuzione ambulatoriale;
- trattamento con carattere di consulenza ai familiari e al paziente e addestramento all'utilizzo di ausili.

Al termine delle sedute domiciliari previste il fisioterapista dell'organizzazione di volontariato dovrà provvedere tempestivamente alla segnalazione per fax o posta elettronica, mediante la modulistica stabilita di fine trattamento domiciliare e trasmissione della documentazione prodotta, completa in tutte le sue parti, all'U.O. R.R.F. (segreteria amministrativa) anche ai fini dell'organizzazione della prosecuzione del trattamento.

Tale modulistica costituisce anche mezzo di comunicazione sugli esiti dell'intervento riabilitativo affidata al paziente, da inoltrare al medico di medicina generale.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA'

L'organizzazione di volontariato, in attuazione della vigente normativa in materia di incompatibilità del personale sanitario dipendente e/o convenzionato con il S.S.N., s'impegna a verificare l'assenza di incompatibilità del personale operante nelle attività convenzionali.

Art. 7 - COSTI A CARICO DELLE PARTI

Sono a carico dell' Associazione di volontariato:

il costo dei terapisti della riabilitazione e del personale amministrativo impegnato per le attività oggetto del presente accordo, i trasporti necessari allo svolgimento dei servizi, la copertura assicurativa (contro gli infortuni e le malattie connessi ai servizi in convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi) degli operatori coinvolti e degli utenti, quant'altro risulti necessario all'effettuazione delle attività riabilitative.

Art. 8 – RIMBORSO SPESE

Per il rimborso delle spese relative allo svolgimento delle attività convenzionali, la U.S.L. s'impegna a corrispondere con cadenza mensile, dietro presentazione di relativa fatturazione, un importo omnicomprensivo, per il periodo di vigenza della presente convenzione (01.11.2014 – 31.12.2017) fino ad euro 30.000 annui .

In tale importo € 2.400 sono destinati alla copertura degli oneri amministrativi ed oneri generali a supporto dell'attività in convenzione.

Le fatture dovranno essere inviate in originale alla U.O. Gef e in copia alla U.O. Acquisizione Servizi Sanitari con i relativi allegati.

Art. 9 - RENDICONTAZIONE

La s'impegna ad inviare il rendiconto dei trattamenti svolti all'U.O. R.R.F., entro il 10 del mese successivo nel quale le prestazioni sono state eseguite, corredato da copia fattura.

La si impegna inoltre, entro il termine di cui al primo comma, ad inviare alla U.O. ASS la valorizzazione dei trattamenti mensili conclusi e copia della fattura.

Entro il giorno 20 del mese successivo dovrà essere inviata alla U.O. Acquisizione servizi Sanitari la rendicontazione cartacea dell'attività validata dal personale medico della U.O. RRF.

Le parti si riservano, comunque, di definire, mediante successivi protocolli operativi, eventuali e differenti modalità di presentazione della documentazione e rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 10 - PAGAMENTI

A fronte dell'attività svolta, la U.S.L. s'impegna a liquidare e pagare a fatturazione entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, previa verifica a cura del Direttore U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale delle condizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 11 – CONTROLLI

L'Azienda, mediante un'unità di valutazione mista (fisiatra U.O. R.R.F. - rappresentante organizzazione di volontariato – rappresentante fisioterapisti) sulla base di modalità concordate con l'Associazione di Volontariato, procederà in qualsiasi momento ad effettuare verifiche sull'erogazione delle prestazioni, sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle medesime, sul personale impegnato e sulle modalità organizzative del servizio svolto .

Art. 12 - RAPPORTI CON L'UTENZA

La è tenuta ad informare l'utente in modo corretto sulle prestazioni fruibili.

L'organizzazione di volontariato riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento per l'esercizio della tutela

degli utenti dell'Azienda USL 5. Collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'USL contraente.

La s'impegna a non far gravare sugli utenti, in alcun modo, eventuali situazioni di conflittualità che dovessero insorgere tra l'organizzazione di volontariato e l'Azienda USL, né a favorirne il sorgere tra l'utenza e l'Azienda stessa.

ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'organizzazione di volontariato, quale corresponsabile con l'Azienda del trattamento di dati, ai sensi dall'art. 29 del Dlgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, s'impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e quanto disposto dall'Azienda, con proprio Regolamento, in materia di trattamento dei dati personali.

L'Azienda USL 5 si riserva di poter procedere, come titolare del trattamento dei dati affidati alla struttura accreditata, ad ogni attività diretta a verificare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza di cui al DLgs n. 196/2003.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Ove si verificchino, da parte della Associazione di Volontariato, disfunzioni, carenze e inadempienze tali da compromettere la regolarità e la tempestività del servizio oggetto del presente disciplinare, la Direzione dell'Azienda è tenuta a contestarle per iscritto, chiedendo, al contempo, l'ottemperanza degli impegni assunti con il presente atto e l'immediato ripristino delle condizioni ottimali.

Decorsi 30 giorni dalla contestazione, qualora l'organizzazione di volontariato non abbia provveduto a sanare le inadempienze contestate, l'Azienda USL ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo.

Per ogni controversia, le parti convengono che sia competente il Foro di Pisa.

ART. 15- DURATA

La presente convenzione decorre dal **01.11.2014** fino al **31.12.2017**

L'Azienda USL 5 , durante il periodo di vigenza della convenzione, si riserva la possibilità di rinegoziare i contenuti contrattuali con riferimento al valore e o alla quantità delle prestazioni ,di modificare la durata (sia in diminuzione sia in aumento, mediante la previsione di rinnovo per un ulteriore anno solare) o di recedere dal rapporto qualora si riscontrino esigenze organizzative aziendali o disposizioni di legge e/o regolamentari dello Stato o della Regione ;

In caso di rinnovo della presente convenzione per un ulteriore anno solare, la richiesta dovrà essere inoltrata alla stessa almeno trenta giorni prima della data di scadenza, mediante scambio di note..

Le parti si riservano di apportare le modifiche di cui al comma 2 o di recedere dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data stabilita per le modifiche o il il recesso.

Art. 16 - SPESE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, ed il relativo onere fa carico alla parte interessata.


Le spese relative alla stipula del presente atto sono a carico di ciascuna delle parti contraenti, in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa, li

Azienda Usl 5 di Pisa
Il Direttore Generale
Rocco Donato Damone

L'Associazione di Volontariato
Il Presidente/Governatore



IL DIRETTORE GENERALE
Rocco Donato Damone

Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il **11 NOV. 2014** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

11 NOV. 2014

Pisa, li _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Si attesta che la presente deliberazione è stata :

☐ inviata al Collegio Sindacale con nota prot. n. _____ del _____

☐ inviata alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ del _____

(ricevuta dalla Giunta Regionale il _____)

☐ divenuta esecutiva, per decorrenza di termini, il _____ (art. 42 4° comma, L.R. 40/2005 ss.mm.ii) ;

☒ dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 42 comma 2 , L.R. 40/2005 ss.mm.ii)

26 NOV. 2014

Pisa, li _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO

STRUTTURE PER COMPETENZA

IRIGENTE	STRUTTURA
<i>Strutture per Competenza</i>	
<i>Dirigente della Struttura</i>	<i>Struttura</i>

